

18 MAG. 2001



UFFICIO LEGALE

PROT. N. 4349/PS/ce

DA CITARE NELLA RISPOSTA.

RISPOSTA AL N.

OGGETTO: *cancellazione protesti cambiali*

Alla

CAMERA DI COMMERCIO

Industria, Artigianato e Agricoltura
di

TERAMO

Si fa riferimento alla nota del 15 maggio 2001 prot. n. 6713 con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine al potere della Camera di commercio di cancellare un assegno protestato.

A tale riguardo si rammenta che la legge 18 agosto 2000 n. 235 ha introdotto una nuova disciplina in materia di trasmissione degli elenchi dei protesti alle Camere di commercio da parte dei pubblici ufficiali abilitati, sul contenuto dell'atto di protesto e sulla procedura di cancellazione.

La procedura di cancellazione è stata modificata dall'articolo 2 della legge n. 235 del 2000 il quale nel sostituire l'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955 n. 77, dispone che il debitore che abbia pagato la cambiale o il vaglia cambiario può, entro dodici mesi, chiedere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti presentando la relativa istanza al presidente della Camera di commercio.

La nuova disciplina individua, pertanto, un nuovo destinatario dell'istanza di cancellazione nella persona del presidente della Camera di commercio, il quale sostituisce il presidente del tribunale originariamente previsto dall'articolo 4 della legge n. 77 del 1955, e regola la procedura amministrativa mediante la quale si deve provvedere sull'istanza dell'interessato.

Relativamente all'oggetto della cancellazione la nuova formulazione dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 limita l'ambito di applicazione ai soli casi della cambiale e del vaglia cambiario protestati, che siano stati pagati dal debitore entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, ovvero alle ipotesi di levata di protesto illegittima od erronea.

Il legislatore ha, quindi, escluso dalla nuova procedura le istanze di cancellazione di assegni protestati.



Infatti, quando la nuova legge ha voluto intervenire anche nei riguardi degli assegni bancari gli stessi sono stati esplicitamente previsti, come nel caso dell'articolo 1 il quale ha sostituito l'articolo 3 della citata legge n. 77 del 1955 nel senso di obbligare i pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti cambiari a trasmettere al presidente della Camera di commercio, e non più alla cancelleria del tribunale, "l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari".

Si ritiene, pertanto, che la Camera di commercio alla quale è stata presentata istanza di cancellazione relativa ad un assegno bancario protestato ma che risulti pagato deve rigettare l'istanza per carenza di potere, considerato che il nuovo testo dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 attribuisce al presidente della Camera di commercio il potere di provvedere esclusivamente sulle istanze di cancellazione relative a cambiali o a vaglia cambiari pagati entro dodici mesi dalla levata del protesto.

Cordiali saluti.,

IL DIRIGENTE

Marco Conte